



COMUNE DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA

N. 06/2016 reg. delib.

Verbale di deliberazione per conferimento di incarico per atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento di data 2 agosto 2016 n. 792/2016, pubblicata in data 2 agosto 2016, notificata in data 11 agosto 2016.

OGGETTO: conferimento di incarico per atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento di data 2 agosto 2016 n. 792/2016, pubblicata in data 2 agosto 2016, notificata in data 11 agosto 2016.

L'anno **duemilasedici** addì 27 settembre 2016 alle **ore 20.30**, presso la sede dell'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Villamontagna al Rifugio Campel, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Comitato dell'ASUC di Villamontagna nelle persone dei signori componenti:

PIERGIORGIO FRACHETTI Presidente

FABIO DECARLI Membro

ANDREA LUNELLI Membro

MARCELLO DELLAI Membro

STEFANO TOMASI Membro **ASSENTE**

Assiste alla seduta il avv. **Elisa Molinari**, in qualità di segretario dell'ASUC.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto:

Deliberazione nr. 06 di data 27.09.2016

OGGETTO: conferimento di incarico per presentazione atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento di data 2 agosto 2016 n. 792/2016, pubblicata in data 2 agosto 2016, notificata in data 11 agosto 2016

IL COMITATO A.S.U.C.

Udita la relazione del Presidente dalla quale si è preso atto :

- che a seguito di precedente incarico conferito all'avv. Mauro Iob con la delibera di data 24/06/2014 n. 14, l'ASUC di Villamontagna otteneva il decreto ingiuntivo n. 1181 del 2014 in forza del quale la Marmi Pila s.r.l. veniva condannata al pagamento in favore dell'Amministrazione Separata Usi Civici - frazione di Villamontagna della somma di euro 74.886,24, quale corrispettivo per il godimento, per il periodo dal 14.10.2010 al 13.10.2013, di alcune particelle facenti parte della cava sita in località

Pila, assoggettate a vincolo di uso civico, e concesse in godimento ai fini estrattivi alla predetta società in forza di contratto stipulato a suo tempo con l'Amministrazione Comunale di data 14.10.2014;

- che la Marmi Pila s.r.l. notificava atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, eccependo in particolare la legittimazione attiva dell'ASUC di Villamontagna in ordine alla richiesta di pagamento della somma dovuta invero all'Amministrazione Comunale, con la quale era stato siglato separato accordo per il rientro della citata esposizione debitoria;

- che l'ASUC di Villamontagna si è costituita in giudizio asserendo di essere subentrata in data 1 gennaio 2014 (primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la consultazione per la sua costituzione) in tutti i rapporti attivi e passivi in essere, come previsto dalla L.p. del 2005 n. 6;

- che nell'ambito di detto giudizio, con successivo provvedimento, in data 24/02/2016 veniva altresì conferita la provvisoria esecutorietà;

- che giusta atto di data 26.05.2015 il Comune di Trento è intervenuto volontariamente nella causa asserendo che il contratto di concessione con la Marmi Pila s.r.l. era oramai scaduto al tempo della nascita dell'Asuc e che pertanto l'Asuc non poteva ritenersi subentrante nei rapporti tra Amministrazione Comunale e la Marmi Pila s.r.l., non essendo il diritto di credito in discussione un "rapporto attivo in essere" ai sensi della richiamata normativa provinciale;

- che in pendenza di causa il legislatore provinciale è intervenuto con l'art. 21 della L.p. 3 giugno 2015 n. 9, il quale afferma che l'art. 5, comma 4, della L.p. 2005 n. 6 "si interpreta nel senso che restano in capo al Comune i crediti non riscossi e i debiti non ancora pagati sorti in relazione ad atti giuridici che hanno esaurito il loro effetto prima della data di cessazione della gestione comunale";

- che il Giudice di primo grado ha propeeso, nella sua pronuncia, per il ritenere l'innovazione normativa "norma di interpretazione autentica" del precedente dato legislativo, riconoscendo alla medesima efficacia retroattiva e ritenendola pertanto applicabile alla fattispecie oggetto della causa ed ha rigettato, conseguentemente, la domanda dell'ASUC di Villamontagna nei confronti della Marmi Pila s.r.l., revocando definitivamente il decreto ingiuntivo in precedenza emesso in favore della stessa e compensando tra le parti le spese di lite;

- che ad oggi si pone delicata la questione in ordine alla opportunità della proposizione dell'atto di appello avverso la citata sentenza di primo grado;

- che l'avv. Mauro lob è stato invitato a presenziare e ad esporre al Comitato le argomentazioni che potrebbero essere poste a fondamento dell'atto di appello, onde consentire al Comitato stesso di assumere con maggiore consapevolezza la relativa determina;

- che udita la relazione dell'avv. Mauro lob il Comitato ha ritenuto di poter condividere gli argomenti esposti, sotto il profilo sia della loro ragionevolezza che del loro possibile accoglimento in sede di appello;

- che l'avv. Mauro lob ha preventivato un costo per il procedimento in appello, incluse le anticipazioni e le competenze professionali (comprese CNPA ed IVA), nell'importo di euro 4310,50, enunciando altresì i rischi, sotto il profilo economico, di un'eventuale soccombenza e condanna alla rifusione a controparte delle spese di lite;

- che l'affidamento dell'incarico in oggetto non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 15.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e s.m.i., essendo il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più "un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa" (Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, deliberaz. n. 19/2009/PAR);

Vista la disponibilità dei pertinenti mezzi finanziari;

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Segretario dell'Ente, ex art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la Legge Provinciale n. 6 dd. 14.06.2005 "Nuova Disciplina dell'Amministrazione del Beni di Uso Civico";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg dd. 06.04.2006 "Regolamento di Esecuzione della Legge Provinciale n. 6 dd. 14.06.2005";

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 1601 dd. 04.08.2006 "Protocollo d'intesa in materia di Principi dell'Ordinamento Contabile e Finanziario dei comuni applicabili alla Gestione Contabile e Finanziaria delle A.S.U.C.";

con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati:

DELIBERA

1. di incaricare l'avv. Mauro Iob di predisporre e presentare entro il termine di legge l'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento di data 2 agosto 2016 n. 792/2016, pubblicata in data 2 agosto 2016, notificata in data 11 agosto 2016;
2. di autorizzare il proprio Presidente alla copertura, con fondi individuati nell'ambito del bilancio di previsione per il 2016, al Capitolo spese per consulenze legali 1.02.03.24 dell'importo di euro 4.310,50 inerenti al procedimento in oggetto autorizzando altresì il pagamento dello stesso all'avv. Mauro Iob;
3. di conferire immediata esecutività alla presente delibera in ragione dell'urgenza di conferire l'incarico al legale nell'imminenza della scadenza del termine per la presentazione dell'appello.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to arch. Piergiorgio Frchetti

f.to avv. Elisa Molinari

ESPRESSIONE DEI PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P. 14.06.2005 NR. 6, APPROVATO

CON D.P.P. NR. 6-59/LEG. DI DATA 06.04.2006

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Segretario.

Trento, 27/09/2016

IL SEGRETARIO

F.TO avv. Elisa Molinari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006.

Parere reso dal Segretario.

Trento, 27/09/2016

IL SEGRETARIO

F.to avv. Elisa Molinari

Avverso la presente delibera sono ammessi:

_ Opposizione al Comitato A.S.U.C., entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.

3/L;

_ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del

D.Lgs. 104/2010;

_ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to arch. Piergiorgio Frachetti

f.to avv. Elisa Molinari

Relazione di pubblicazione

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico dell' ASUC di Villamontagna all'indirizzo <http://www.asucvillamontagna.it/alboinformatico.html> per 10 giorni dal 27/09/2016, per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 26, 2° comma, d.p.p. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. (regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6).

Trento, li 27/09/2016

IL SEGRETARIO

f.to avv. Elisa Molinari

Certificato di esecutività

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo telematico dell'A.S.U.C. di Villamontagna, all'indirizzo <http://www.asucvillamontagna.it/alboinformatico.html> senza riportare denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 26, 1° comma, D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6.
- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

Trento, li

IL SEGRETARIO

avv. Elisa Molinari

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Trento, li

IL SEGRETARIO

avv. Elisa Molinari